

Atto costitutivo di Associazione sportiva dilettantistica

In Roma, viale delle Milizie, n. 22 si sono riuniti il giorno 21 aprile 2009 per costituire un'Associazione sportiva dilettantistica i seguenti cittadini:

- **Avv. Carlo Baldassari**, nato a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- **Dr. Enrico Banchetti**, nato a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- **Dr. Mauro Battaglioni**, nato a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- **Sig. Maurizio Ricci**, nato a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED];
- **Sig. Giuseppe Lombardo**, nato a Caltagirone (CT) il [REDACTED] residente a Roma [REDACTED];

I presenti chiamano a presiedere la riunione l'Avv. Carlo Baldassari il quale a sua volta nomina suo Segretario il Dr. Mauro Battaglioni.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità e viene allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale ed inscindibile.

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità.

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2
21 APR. 2009 3
Registrate in data SEIC



I presenti deliberano inoltre che l'Associazione sportiva dilettantistica venga chiamata "ACCADEMIA ROMANA KENDO" con sede in Roma, Viale delle Milizie, n. 22 e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni:

Avv. Carlo Baldassari:	Presidente
Dr. Mauro Battaglioni:	Vice Presidente
Dr. Enrico Banchetti	Consigliere
Sig. Maurizio Ricci	Consigliere
Sig. Giuseppe Lombardo	Consigliere


Il Consiglio nomina il Dr. Enrico Banchetti quale responsabile tecnico del settore kendo dell'Associazione.

Il Consiglio, all'unanimità, elegge il Maestro CHIBA MASASHI quale Presidente onorario dell'Accademia Romana Kendo.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Vice Presidente

(Dr. Mauro Battaglioni)



Il Presidente

(Avv. Carlo Baldassari)



STATUTO DELL'ACCADEMIA ROMANA KENDO

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, Viale delle Milizie, n. 22, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione "ACCADEMIA ROMANA KENDO".

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Kendo (C.I.K.) e relative strutture periferiche. Con delibera del consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (comitato olimpico nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, nazionali e locali, anche in base a quanto deciso dalla CIK .

Art 2 - L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro. Opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art 3 - L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare i propri associati per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Art 4 - Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi o che si impongono a realizzarli.



Art 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio

Art 6 - La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti, a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art 7 - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del consiglio direttivo e in ogni caso non potrà essere mai restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'Associazione; L'esclusione diverrà operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Art 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

Art 11 - Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione a conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art 12 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art 13 - Sono organi dell'Associazione

- A) L'assemblea degli associati;
- B) Il consiglio direttivo;
- C) Il presidente.

Art 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso posto nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, (sede o altrove) la data e l'ora della prima e seconda convocazione

Art 15 - L'assemblea ordinaria:

- A) approva il bilancio consuntivo;
- B) procede alla nomina delle cariche sociali;
- C) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;
- D) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, inoltre si riunisce quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro i venti giorni dalla data di richiesta.

Art 16 - L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art 17 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

Art 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o della persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Art 19 - Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 10 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta pertanto al consiglio:

- A) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- B) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- C) compilare i regolamenti interni;
- D) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- E) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome;
- F) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

G) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;

H) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.

Art 20 - In caso mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.


Art 21 - Il presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'associazione. Al presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice presidente

Art 22 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662

Art 23 - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

IL PRESIDENTE



IL VICE PRESIDENTE

